



# COMUNE DI TORCHIAROLO

## PROVINCIA DI BRINDISI

**OGGETTO:** Consultazioni elettorali del 25 settembre 2022 — Disciplina propaganda elettorale  
Calendario dei comizi. Verbale di riunione.

L'anno 2022 il giorno 26 del mese di agosto alle ore 12.00, presso la sala Giunta della Casa Comunale, si è svolta la riunione per disciplinare lo svolgimento della campagna elettorale in occasione delle consultazioni elettorali del 25 settembre 2022, di cui alla convocazione in data 25/08/2022 presieduta dal Responsabile di P.O. n° 01 dr. Domenico Marzo, coadiuvato, in qualità di Segretario verbalizzante, da Celerina Pileggi

Sono presenti

- 1) Il Sindaco, Elio Ciccarese
- 2) il Responsabile di P.O. n°04, il Comandante RENNA Lorenzo
- 3) per FRATELLI D'ITALIA il sig. LONGO Gianfranco
- 4) per MOVIMENTO 5 STELLE la sig.ra NOBILE Selene

Il Sindaco, salutati i presenti, passa la parola al Responsabile di P.O. n°01 dr. MARZO Domenico che provvede a richiamare il contenuto delle circolari n. 49080 del 08/08/2022 e n. 52518 del 24/08/2022 emanate dalla Prefettura di Brindisi relative gli "adempimenti in materia di propaganda elettorale". Nello specifico ci si sofferma sui seguenti punti:

### Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Da venerdì 26 agosto 2022, inizio della c.d. campagna elettorale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;

### Manifesti e Affissioni

I manifesti affissi in conformità alle norme non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della L. 212/56 così come modificato dall'art. 6 della L. 130/75). Sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi partiti (art. 3 della L. n.212/56 così come sostituito dall'art. 3 della L. 130/75).

Non sono ammissibili affissioni e scritte di propaganda fuori degli spazi assegnati con delibera della Giunta Comunale.

Sono proibite le "iscrizioni murali o su fondi stradali, rupi argini, palizzate, recinzioni" (art. 1 della legge n. 212/1956) e, a maggior ragione, su monumenti, opere d'arte e ovunque anche nel rispetto dell'estetica cittadina e del patrimonio artistico e ambientale.

Rientrano nel divieto:

- le esposizioni di manifesti elettorali affissi alle vetrine dei comitati elettorali e chiaramente visibili dalla pubblica via (**sono ammessi quelli affissi all'interno a non meno di 50 cm dalla vetrina**);
- l'installazione in luogo pubblico di tabelloni di contenuto propagandistico- elettorale, compresi quelli sistemati nelle adiacenze di tavoli o banchetti.

### Installazione di postazioni fisse (c.d gazebo)

L'utilizzo di tali strutture a fini elettorali è consentita solo alle seguenti condizioni:

- a) non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
- b) è consentito esclusivamente l'uso della bandiera del partito o del movimento politico nella sistemazione del gazebo allo scopo di identificare la titolarità della struttura.

c) ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, il gazebo può essere utilizzato per effettuare iniziative di carattere pubblico, nell'ambito della campagna elettorale, nelle forme consentite dalla legge, quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

### **Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili**

Da venerdì 26 agosto 2022, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

### **Mezzi mobili per la propaganda.**

Nel ribadire che è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa mobile, è consentita la propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

Al riguardo, si intende che i veicoli che recano tale forma di propaganda devono avere i requisiti previsti dalle norme sulla circolazione stradale e la sosta degli stessi è ammessa entro i limiti delle predette norme. In relazione alla fattispecie di sosta prolungata di tali mezzi - che non sia sosta meramente tecnica - si deve ritenere che si concreti artatamente una duplicazione degli spazi assegnati, ai sensi dell'art. 3 della citata L. n° 130/1975, titolo di propaganda figurativa a carattere fisso, in luogo pubblico, riconducibile, pertanto, al divieto prescritto dall'art. 6 legge 212/1956 e come tale sanzionabile.

### **Uso di locali comunali in occasione di consultazioni elettorali** (art. 19, c. 1, legge 515/1993)

In occasione delle consultazioni elettorali, a decorrere dal giorno di indizione dei relativi comizi i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale (o dei candidati ammessi alle elezioni politiche o dei partiti o gruppi politici di rispettiva appartenenza), in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

### **Agevolazioni fiscali in occasione di consultazioni elettorali** (art. 18 legge n. 515/1993)

Nei novanta giorni precedenti l'elezione per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

### **Diffusione di sondaggi demoscopici** (art. 8, comma 1, legge 22 febbraio 2000, n. 289)

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, quindi a partire da **sabato 10 settembre 2022**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, viene precisato che l'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di votazione. La presenza, inoltre, di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini potrà essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

### **Inizio del divieto di propaganda** (art. 9, 1 e 2 comma, della legge n. 212/1956)

Da sabato **24 settembre a domenica 25 settembre 2022**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali. In particolare, costituisce una forma di propaganda - non consentita - portare un bracciale o un distintivo o qualunque altro tipo di accessorio con il nome di un candidato o il simbolo di una lista.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali o referendari.

### Riunioni elettorali

Da venerdì **26 agosto 2022**, inizio della c.d. campagna elettorale ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

Si rappresenta, comunque, l'opportunità, ai fini del migliore e più ordinato svolgimento delle manifestazioni di cui si tratta, di tenere comunque informati i responsabili locali delle Forze dell'Ordine del calendario di tali manifestazioni.

E' utile sottolineare che ancora oggi, la Prefettura di Brindisi non ha inviato le Liste Elettorali con i relativi candidati, pertanto non è possibile stabilire un calendario dei comizi.

Per i **comizi elettorali**, posto che la ripartizione degli spazi deve essere effettuata in pari misura tra tutti i candidati alla carica del Senato e della Camera dei Deputati e le rispettive liste che li sostengono, si conviene quanto segue:

- i comizi si potranno tenere in Piazza Castello (in caso di mal tempo nella Sala Consiliare del Comune di Torchiarolo) a rotazione tra i candidati e relative liste, a partire dal **26 Agosto**;
- il palco e l'energia elettrica saranno assicurati dall'Amministrazione comunale, mentre resta a carico dell'organizzatore l'impianto di amplificazione;
- che dal **26 Agosto al 22 Settembre** i comizi avranno un durata massima di **40 minuti** con intervallo di **dieci minuti**;
- I comizi si apriranno a partire dalle **ore 18,00 alle ore 22,00** – in caso di più richieste nella medesima giornata la scelta dell'orario sarà in ordine della presentazione della richiesta di comizio;
- è fatto obbligo di comunicare per iscritto, a firma del delegato di lista, i giorni in cui si intende tenere il comizio anche in forma cumulativa a mezzo mail all'indirizzo [protocollo@comune.torchiarolo.br.it](mailto:protocollo@comune.torchiarolo.br.it) e/o [polizialocale@comune.torchiarolo.br.it](mailto:polizialocale@comune.torchiarolo.br.it) avendo cura di comunicare entro le ore 12.00 del giorno del comizio ogni variazione;
- è consentito lo scambio di orari/giorni , purché ne sia data comunicazione sottoscritta dal delegato di lista a mezzo mail all'indirizzo [protocollo@comune.torchiarolo.br.it](mailto:protocollo@comune.torchiarolo.br.it) e/o [polizialocale@comune.torchiarolo.br.it](mailto:polizialocale@comune.torchiarolo.br.it) nella mattinata del giorno del comizio (entro le ore 12,00), avendo cura di allegare l'autorizzazione della lista cedente, al Comando Polizia Locale che provvederà l'inoltro al Comando Stazione Carabinieri.
- **venerdì 23 settembre** i comizi avranno durata massima di 30 minuti con un intervallo di dieci minuti ed una durata minima determinata dalle richieste di effettuazione del comizio.  
A tal fine entro le ore **12.00 del 20 settembre** i delegati di lista a sostegno dei candidati al Senato ed alla Camera dovranno inviare tale richiesta (una in ragione di ogni raggruppamento) a mezzo mail all'indirizzo [protocollo@comune.torchiarolo.br.it](mailto:protocollo@comune.torchiarolo.br.it) e/o [polizialocale@comune.torchiarolo.br.it](mailto:polizialocale@comune.torchiarolo.br.it) . In caso di più richieste si procederà a sorteggio nel pomeriggio del **20 settembre 2022**.

Il Sindaco, ringrazia i presenti per gli accordi unitamente raggiunti ed auspica che la campagna elettorale si svolga con la massima serenità ed armonia nel superiore interesse della collettività.

Il Responsabile di P.O. n° 01 dispone che copia del presente verbale venga pubblicata sul sito del Comune ed inviata ai delegati di lista invitati al presente incontro.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12,24 odierne.

Fatto, Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile di P.O. n°01  
dr. Domenico Marzo

